

TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ARTT. 7 SS. L., 27 GENNAIO 2012, N. 3 E S.M.I.

Maria Rosa SALERNO, nata ad Asti, il 22.10.1972, codice fiscale SLR MRS 72R62 A4790, residente in Valfenera (AT), alla Via Amedeo D'Aosta n. 12, ed elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura in Torino, via Giuseppe Grassi n. 4, presso lo studio degli avvocati Chiara Cracolici, c.f. CRC CHR 82B47 L 219 N, con indirizzo pec chiaracracolici@pec.ordineavvocatorino.it e con numero di fax 011.03.799.50, e Alessandro Curletti, c.f. CRL LSN 85S07 L 219 X, con indirizzo di pec alessandrocurletti@pec.ordineavvocatorino.it e con num. di fax 011.03.799.50, che la rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, nel presente procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, in forza di procura speciale rilasciata in data odierna ed apposta in calce alla presente domanda di liquidazione del patrimonio in data odierna

- **ricorrente** -

PREMESSO CHE:

- la ricorrente non é soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D., 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., rivestendo la qualità di consumatore, ai sensi del novellato art. 6, comma 2, lett. b), della L. n. 3/2012, avendo agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana, professionale eventualmente svolta;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012, n. 3;

- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ricorrente ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che non rende possibile l'adempimento alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: gravi vicende personali e famigliari (**ALL. B**) come meglio descritte nella relazione particolareggiata ex art. 14 *ter*, co. 3, L. n. 3/2012 redatta dal professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, dott. Carlo Odorisio, che qui integralmente si intende richiamata e costituisce parte integrante del presente ricorso;

- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 3/2012, l'odierno ricorrente, con il ministero degli Avv.ti Chiara Cracolici ed Alessandro Curletti del Foro di Torino e con l'ausilio del dott. Carlo Odorisio, quale professionista facente incaricato di svolgere i compiti e le funzioni di organismo di composizione della crisi, nominato dal Tribunale Ordinario di Asti

PRESENTA:



la seguente domanda di liquidazione del patrimonio secondo il seguente schema:

- 1) Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- 2) Elenco di tutti i beni del debitore;
- 3) Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla ricorrente negli ultimi 5 anni;
- 4) Dichiarazioni dei redditi della ricorrente degli ultimi 3 anni;
- 5) Indicazione della composizione del nucleo familiare del debitore;
- 6) Certificato dello stato di famiglia del debitore;
- 7) Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore;
- 8) Dichiarazione di eventuali redditi percepiti;
- 9) Ricostruzione della posizione fiscale, con indicazione di eventuali contenziosi pendenti;
- 10) Dichiarazione della ricorrente;
- 11) Inventario dei beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno dei beni immobili e delle cose mobili.

1. Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute.

CREDITORE	TIPOLOGIA DI CREDITO	DEBITO RESIDUO
Agenzia delle Entrate Riscossione, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta Produzione regionale Procedure Concorsuali e Speciali - Cuneo/Asti	Alla data del 19.10.2021, non risultano posizioni debitorie a carico della ricorrente	Euro 0,00
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti, Ufficio Legale	Alla data del 04.10.2021 [confermata in data 20.10.2021], non sono stati rilevati crediti erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, già iscritti a ruolo, non ancora riscossi in capo alla ricorrente	Euro 0,00
Soris S.p.A., Ufficio Contenzioso	Alla data del 04.10.2021, risulta una posizione debitoria di euro 10,79 a titolo privilegiato ex art. 2758 c.c. per Tassa automobilistica dovuti alla Regione Piemonte	Euro 10,79
Regione Piemonte, Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo	Alla data del 05.10.2021, la ricorrente non ha una posizione irregolare, relativa alla Tassa automobilistica [non ancora oggetto di ingiunzione o iscritta a ruolo]	Euro 0,00
<i>Comune di Valfenera (AT)</i>	<i>Nonostante la richiesta di precisazione del credito inviata</i>	<i>Euro ----</i>



	<i>anche dal professionista facente funzioni di organismo di composizione della crisi, Dott. Carlo ODORISIO, l'ente non ha fornito riscontro; talché, una eventuale posizione debitoria sarà meglio precisata dall'ente in sede di formazione dello stato passivo da parte del liquidatore</i>	
INAIL – Direzione Regionale del Piemonte	Alla data del 22.10.2021, non risultano posizioni debitorie a carico della ricorrente	Euro 0,00
INPS – Direzione Provinciale di Asti – U.O. Accertamento e Gestione del Credito	Alla data del 23.11.2021, non risultano posizioni debitorie a carico della ricorrente	Euro 0,00
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria e Asti	Alla data del 25.11.2021 [confermata alla data del 03.12.2021], non risultano posizioni debitorie a carico della ricorrente	Euro 0,00
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Alla data del 24.06.2021 [sulla base della precisazione del credito inviata relativamente alla procedura, collegata, Giuseppe FERRARA], risultano le seguenti posizioni debitorie: - prestito personale n. 0X1-9059310048, cointestato con il signor Giuseppe FERRARA, importo erogato di euro 46.450,76, erogato in data 02.11.2016, da rimborsarsi in n. 180 rate, importo debito residuo di euro 43.565,26, in via chirografaria; - mutuo ipotecario n. 08/60893147, cointestato con il signor Giuseppe FERRARA, erogato in data 24.01.2011 (con rate sino al 01.02.2042), importo originario di euro 130.000,00, importo residuo, al 24.06.2021, di euro 109.968,61, in via ipotecaria	Euro 153.533,87
Santander Consumer Bank S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv.	Alla data del 22.10.2021, risulta la seguente posizione debitoria:	Euro 12.287,88



Stefania CHIEROTTI	<p>- la ricorrente ha stipulato con la Santander Consumer Bank S.p.A. il contratto di prestito personale n. 14805287, sottoscritto per l'importo di euro 16.250,00, avente ad oggetto "sistemazione casa", da rimborsarsi mediante n. 72 rate mensili di euro 276,76 cadauna dal 06.06.2019;</p> <p>- per tale contratto sono state rimborsate n. 28 rate del finanziamento per un importo di euro 7.861,18;</p> <p>- pertanto, il debito residuo ammonta, in via chirografaria, ad euro 12.287,88</p>	
Condominio Ippocastano, in persona dell'Amministratore, Rag. Walter BRIGONOLO, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio ZOLLO	<p>Dalla documentazione presentata, risulta una posizione debitoria di euro 4.335,17, [di cui euro 3.529,61 a titolo di capitale ed euro 805,56 a titolo di spese legali], derivante da decreto ingiuntivo n. 380/2021, emesso dal Giudice di Pace di Asti in data 20.06.2021, depositato in data 21.06.2021, notificato in data 30.07.2021, per mancato pagamento di spese condominiali [trattasi di credito chirografario, vantato nei confronti della ricorrente e del signor Giuseppe FERRARA]</p>	Euro 4.335,17
Findomestic Banca S.p.A.	<p>Dalla visura CTC, risulta attiva una carta di credito rateale n. 10071490999349, che, tuttavia, anche alla luce di quanto dichiarato dalla ricorrente presenta una posizione debitoria pari ad euro 0,00; tuttavia, dalla documentazione presentata dalla risulta una posizione debitoria di euro 3.000,00, in via chirografaria, aggiornata alla data del 06.08.2021; una eventuale posizione debitoria potrà comunque essere più</p>	Euro 3.000,00



	approfonditamente accertata in sede di formazione del passivo da parte del liquidatore nominato	
Fiditalia S.p.A.	Dalla visura CTC, risulta attiva una carta di credito rateale n. 0011223036080020, che, tuttavia, anche alla luce di quanto dichiarato dalla ricorrente presenta una posizione debitoria pari ad euro 0,00; una eventuale posizione debitoria potrà comunque essere più approfonditamente accertata in sede di formazione del passivo da parte del liquidatore nominato	Euro 0,00
TOTALE COMPLESSIVO		Euro 173.167,71

* Si allega la seguente documentazione:

- All. 1) Precisazione del credito Agenzia delle Entrate Riscossione;
- All. 2) Precisazione del credito Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti;
- All. 3) Precisazione del credito Soris S.p.A.;
- All. 4) Precisazione del credito Regione Piemonte;
- All. 5) Precisazione del credito Comune di Valfenera (AT) [precisazione richiesta non riscontrata];
- All. 6) Precisazione del credito INAIL [Direzione Regionale del Piemonte];
- All. 7) Precisazione del credito INPS [Asti];
- All. 8) Precisazione del credito Camera di Commercio di Asti;
- All. 9) Precisazione del credito Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- All. 10) Precisazione del credito Santander Consumer Bank S.p.A.;
- All. 11) Visura CAI, CR, CRIF, CTC, protesti, anagrafe dei rapporti bancari e finanziari;
- All. 11 bis) Documentazione posizione debitoria Condominio Ippocastano e Findomestic Banca S.p.A.;

2. Elenco di tutti i beni del debitore.

A) Beni immobili.

La ricorrente è proprietaria del seguente bene immobile:

→ n. 1 bene immobile, sito in Valfenera, alla via Trento n. 8, foglio 12, n. 187, sub 9, cat. A/2, cl. 3, vani 5, mq 87, RC euro 296,96, proprietà nella misura di $\frac{1}{2}$, in comunione dei beni con il signor Giuseppe FERRARA;

→ n. 1 bene immobile, sito in Valfenera, alla via Trento n. 8, foglio 12, n. 187, sub 6, cat. C/6, cl. U, cons. mq 16, RC euro 31,40, proprietà nella misura di $\frac{1}{2}$, in comunione dei beni con il signor Giuseppe FERRARA;

L'immobile è stato complessivamente stimato in euro 40.000,00; talché, la quota della ricorrente, Maria Rosa SALERNO, pari alla metà, ammonta ad euro 20.000,00.



Sugli immobili di cui sopra grava ipoteca volontaria, di primo grado, iscritta, in data 06.12.2010, in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., derivante da mutuo ipotecario, per l'importo, a titolo di capitale di euro 130.000,00 e totale complessivo di euro 260.000,00 [durata di 30 anni]; il debito residuo, nei confronti dell'istituto bancario ipotecaria, ammonta ad euro 109.968,61.

L'immobile, come si specificherà meglio nel prosieguo, risulta attualmente locato, in forza di un contratto di locazione ad uso abitativo, sottoscritto dai proprietari in data 01.10.2021, 4+4, con decorrenza 01.10.2021-30.09.2025, con tacito rinnovo alla prima scadenza. Il canone di locazione ammonta ad euro 200,00 mensili, oltre ad euro 100,00 per oneri accessori.

* Si allega:

All. 12) Visura catastale nominativa su base nazionale, ispezione ipotecaria nominativa e perizia di stima;

B) Beni mobili registrati.

La ricorrente è proprietaria del seguente bene mobile registrato:

→ n. 1 autovettura, marca e modello Ford Fiesta, targata FJ176YH, immatricolata il 30.06.2017, alimentazione a gasolio, acquistata in data 03-08.06.2020, verso il prezzo di euro 1.000,00; l'autovettura in questione risulta in comproprietà con il signor Michele SALERNO e la signora Maria Vittoria MARINO; alla data del 26.01.2022, non risultano iscritte ipoteche/privilegi, né risultano iscritti gravami;

* Si allega:

All. 13) Visura nominativa al PRA, sia attuale che storica;

3. Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla ricorrente negli ultimi 5 anni.

La ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni, ad eccezione:

→ acquisto dell'autovettura, tg. EB513HE, in data 22.12.2020, poi venduta, in data 02.07.2021, verso il prezzo di euro 1.500,00;

→ acquisto dell'autovettura, tg. FJ176YH, in data 08.06.2020, verso il prezzo di euro 1.000,00;

→ acquisto dell'autovettura, tg. DR532PV, in data 30.08.2019, poi venduta, in data 16.12.2020, verso il prezzo di euro 1.500,00;

→ vendita dell'autovettura, tg. DR618RB, in data 08.05.2019, verso il prezzo di euro 2.000,00;

→ acquisto dell'autovettura, tg. FF494SS, in data 16.06.2017, poi venduta, in data 02.11.2017, verso il prezzo di euro 7.900,00;

Si segnala che, in data 01.10.2021, la ricorrente e l'ex coniuge, Giuseppe FERRARA, hanno concesso in locazione l'immobile di loro proprietà, sito in Valfenera (AT), alla Via Trento n. 8, in forza di un contratto di locazione ad uso abitativo, 4+4, con decorrenza dal 01.10.2021 al 30.09.2025, con tacito rinnovo alla prima scadenza, che prevede la corresponsione di un canone complessivo di euro 100,00, oltre euro 200,00 per oneri accessori.

Si richiama l'ispezione ipotecaria *sub* all. 12 e la visura nominativa al PRA attuale e storica *sub* all. 13.

* Si allega:

All. 13 *bis*) Atti dispositivi;



All. 13 *ter*) Contratto di locazione in data 01.10.2021;

4. Dichiarazioni dei redditi della ricorrente degli ultimi 3 anni.

Si allegano dichiarazioni dei redditi della ricorrente degli ultimi 3 anni.

* Si allegano:

All. 14) Dichiarazioni dei redditi della ricorrente degli ultimi 3 anni;

5. Indicazione della composizione del nucleo familiare del debitore.

Dal certificato dello stato di famiglia, il nucleo familiare del ricorrente risulta composto da sé medesima e la residenza risulta fissata nell'allora casa coniugale, sita in Valfenera (At), Via Trento n. 8.

Tuttavia, occorre rilevare come la situazione sostanziale sia diversa da quella meramente formale. Risulta dalle condizioni di divorzio omologate dal Tribunale di Asti con sentenza in data 20.02.2020, che *"la signora Salerno, avendo già lasciato l'abitazione comune fin dall'ottobre 2017, portando con sé i propri effetti personali, si trasferirà definitivamente presso l'abitazione dei propri genitori in Valfenera, via A. D'Aosta n. 12, ove risiederà insieme alla figlia Sofia"*.

Nonostante nello stato di famiglia compaia solo la ricorrente, allo stato, la ricorrente abita, insieme a sua figlia, presso l'abitazione della madre, signora Maria Vittoria Marino, residente in Valfenera (AT), alla via Amedeo D'Aosta, n. 12. La ricorrente ha avviato, in data 30.07.2021, le pratiche per il cambio formale della residenza [istanza accolta con provvedimento in data 20.09.2021].

Pertanto, il nucleo familiare della ricorrente risulta composto da sé medesima e dai seguenti componenti:

- Sofia FERRARA, nata ad Asti, il 14.03.2001 [figlia, parente di primo grado in linea retta];
- Maria Vittoria MARINO, nata a Casalnuovo Monterotaro (FG), il 16.04.1951 [madre, parente di primo grado della ricorrente];

6. Certificato dello stato di famiglia del debitore.

Si allega il certificato dello stato di famiglia.

* Si allega:

All. 15) Certificato dello stato di famiglia;

All. 15 *bis*) Provvedimento di cambio residenza;

7. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

DESCRIZIONE	IMPORTO su base mensile
Utenze [energia elettrica per euro 40,62, fatturazione con cadenza bimestrale, gas per euro 137,58, fatturazione con cadenza bimestrale, acqua per euro 39,89 con fatturazione a cadenza trimestrale e telefono fisso, cellulari e internet per euro 40,49]	Euro 258,58
TARI	Euro 22,42
Spese per i trasporti, autovettura tg. FJ176YH [tassa automobilistica per euro 12,51, premio	Euro 546,84



assicurazione per euro 81,83 e carburante per euro 200,00]; autovettura tg. GC707LV [tassa automobilistica per euro 0,00, premio assicurazione per euro 52,50 e carburante per euro 200,00]	
Tassa di iscrizione universitaria della figlia	Euro 52,60
Prodotti alimentari e bevande analcoliche [quantificate da ISTAT]	Euro 568,16
Abbigliamento e calzature [quantificate da ISTAT]	Euro 110,24
Articoli e servizi per la casa [quantificate da ISTAT]	Euro 117,22
Servizi sanitari e spese per la salute [quantificate da ISTAT]	Euro 123,70
TOTALE COMPLESSIVO	Euro 1.799,76

In considerazione delle spese mensili necessarie al sostentamento della ricorrente e della sua famiglia per un ammontare di euro 1.799,76 e della situazione reddituale della medesima (pari ad euro 1.297,25 mensili netti circa calcolati sulla base di 12 mesi sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi 2021 per il 2020), quest'ultima non è in grado di sostenere le rate dei finanziamenti contratti.

Tra le entrate della ricorrente occorre altresì annoverare il contributo al mantenimento per la figlia percepito dall'ex coniuge, Giuseppe FERRARA, pari ad euro 200,00 mensili. Inoltre, per completezza, occorre rilevare che l'immobile di proprietà della ricorrente e del signor Giuseppe FERRARA è attualmente locato e, allo stato, il canone percepito ammonta ad euro 100,00 [nello specifico, euro 100,00 a titolo di canone di locazione ed euro 200,00 a titolo di oneri accessori/spese condominiali che i conduttori versano direttamente all'amministratore del condominio]. Pertanto, la quota di canone percepita dalla ricorrente ammonta ad euro 100,00 [allo stato, secondo quanto riferito dalla ricorrente percepita solo da quest'ultima e non anche dal signor Ferrara].

Potenzialmente, allo stato attuale, le entrate della ricorrente ammontano ad euro 1.597,25 [euro 1.297,25 + euro 200,00 + euro 100,00]. Dal momento in cui il canone verrà diviso con il signor Giuseppe Ferrara, le entrate della ricorrente ammonteranno ad euro 1.547,25 [euro 1.297,25 + euro 200,00 + euro 50,00].

Tuttavia, si rileva come tale entrata non possa essere *de facto* a lungo considerata, dal momento che il bene immobile verrà posto in liquidazione e, pertanto, la ricorrente non beneficerà più di tale entrata. Ne deriva che a seguito della vendita del bene immobile locato, venendo meno l'entrata derivante dal canone di locazione, le entrate della ricorrente ammonteranno ad euro 1.497,25 [euro 1.297,25 + euro 200,00].

Alle spese mensili necessarie al sostentamento familiare, contribuisce anche la madre della ricorrente, Maria Vittoria MARINO, la quale percepisce una pensione mensile netta di euro 1.586,25 calcolata su base 12 mesi alla luce della dichiarazione dei redditi 2021 per il 2020.

Alle spese non contribuisce la figlia della ricorrente, in quanto ancora studente e priva di una attività lavorativa [la figlia, allo stato, frequenta l'università e ha prestato servizio presso la Protezione Civile fino al 29.10.2021].

Pertanto, occorre simulare due ipotesi:



(a) contribuzione alle spese mensili sino alla vendita dell'immobile [e sino a che la ricorrente percepirà l'intero canone]:

pertanto, in proporzione alle rispettive entrate personali complessivamente ammontanti ad euro 3.183,50, la ricorrente contribuisce nella misura di euro 901,48, vale a dire nella misura del 50,17%, mentre la madre Maria Vittoria MARINO nella residua misura di euro 895,28, vale a dire nella misura del 49,83%.

(b) contribuzione alle spese mensili sino alla vendita dell'immobile [e dal momento che la ricorrente percepirà la metà del canone]:

pertanto, in proporzione alle rispettive entrate personali complessivamente ammontanti ad euro 3.133,50, la ricorrente contribuisce nella misura di euro 887,20, vale a dire nella misura del 49,38%, mentre la madre Maria Vittoria MARINO nella residua misura di euro 909,56, vale a dire nella misura del 50,62%.

(c) contribuzione alle spese dopo la vendita dell'immobile [la ricorrente non disporrà più dell'entrata derivante dal canone di locazione]:

pertanto, in proporzione alle rispettive entrate personali complessivamente ammontanti ad euro 3.083,50, la ricorrente contribuisce nella misura di euro 873,91, vale a dire nella misura del 48,56%, mentre la madre Maria Vittoria MARINO nella residua misura di euro 925,85, vale a dire nella misura del 51,44%.

Si segnala, inoltre, che le spese necessarie al sostentamento familiare sono perfettamente in linea, se non addirittura inferiori, rispetto alle spese indicate dall'ISTAT per l'anno 2020. In particolare, per una famiglia tipo quale quella della ricorrente [una famiglia composta da tre persone], l'ISTAT ha quantificato spese mensili per consumi familiari per l'anno 2020 in euro 2.717,47. La quantificazione delle spese mensili, seppur con sacrificio, in euro 1.799,76, dimostra la palese buona volontà della ricorrente, che è disposta a limitarsi a ciò che è strettamente necessario per la propria sopravvivenza, al fine di poter garantire la fattibilità della procedura.

Con l'entrata in vigore dell'art. 4 *ter* del d.l. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020, il legislatore ha individuato, pur espressamente riferendosi alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente, uno specifico parametro per calcolare “[...] *quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia*”. Tale parametro corrisponde “*all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*” (cfr. art. 14 *quaterdecies*, comma 2, L. n. 3/2012, s.m.i.).

Nel caso di specie, a fronte di un nucleo familiare composto da tre componenti:

Assegno sociale	Euro 498,64
Aumento della metà dell'assegno sociale	Euro 249,32
Parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159	2,04 [tre componenti]
Totale	Euro 1.525,84



Anche in questo caso, occorre formulare due distinte simulazioni:

(a) contribuzione alle spese sino alla vendita dell'immobile [e sino a che la ricorrente percepirà l'intero canone]:

pertanto, in proporzione alle rispettive entrate personali complessivamente ammontanti ad euro 3.183,50, la ricorrente contribuisce nella misura di euro 765,56, vale a dire nella misura del 50,17%, mentre la madre Maria Vittoria MARINO nella residua misura di euro 760,28, vale a dire nella misura del 49,83%;

(b) contribuzione alle spese mensili sino alla vendita dell'immobile [e dal momento che la ricorrente percepirà la metà del canone]:

pertanto, in proporzione alle rispettive entrate personali complessivamente ammontanti ad euro 3.133,50, la ricorrente contribuisce nella misura di euro 753,42, vale a dire nella misura del 49,38%, mentre la madre Maria Vittoria MARINO nella residua misura di euro 772,42, vale a dire nella misura del 50,62%.

(c) contribuzione alle spese dopo la vendita dell'immobile [la ricorrente non disporrà più dell'entrata derivante dal canone di locazione]:

pertanto, in proporzione alle rispettive entrate personali complessivamente ammontanti ad euro 3.083,50, la ricorrente contribuisce nella misura di euro 740,90, vale a dire nella misura del 48,56%, mentre la madre Maria Vittoria MARINO nella residua misura di euro 784,94, vale a dire nella misura del 51,44%.

* Si allega:

All. 16) Giustificativi spese mensili, situazione reddituale nucleo familiare;

All. 16 bis) Quantificazione spese ISTAT;

8. Dichiarazione di eventuali redditi percepiti.

La ricorrente non percepisce ulteriori redditi, oltre a quelli derivanti dalla propria attività di lavoro dipendente. In particolare, la ricorrente è assunta presso la Esselunga, a far data dal 29.03.2006, livello 4, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e percepisce una retribuzione mensile netta, calcolata su base 12 mesi alla luce della dichiarazione dei redditi 2021 per il 2020, di euro 1.297,25.

La ricorrente, inoltre, percepisce dal signor Giuseppe FERRARA, ex coniuge, un contributo al mantenimento della figlia, pari ad euro 200,00 mensili.

Da ultimo, occorre considerare che, in data 01.10.2021, il bene immobile sito in Valfenera (AT), alla Via Trento n. 8, di proprietà della ricorrente e dell'ex coniuge, è stato concesso in locazione, in forza di un contratto di locazione ad uso abitativo, 4+4, con decorrenza dal 01.10.2021 al 30.09.2025, con tacito rinnovo alla scadenza del primo quadriennio; in forza di tale contratto, la ricorrente ed il comproprietario percepiscono un canone di locazione di euro 100,00, oltre ad euro 200,00 di oneri accessori; allo stato, la ricorrente percepisce l'intero canone, ma, a regime, la quota della ricorrente ammonta ad euro 50,00. Trattasi, comunque, di un'entrata, quest'ultima, che verrà meno non appena liquidato il bene.

Si richiama la documentazione allegata *sub* all. 13 *ter*), all. 14) e si allega:

All. 17) Buste paga del 2021 ed attestazione del datore di lavoro;



9. Ricostruzione della posizione fiscale del debitore, con indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

Si richiamano le precisazioni del credito rilasciate da Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate, Soris S.p.A., Regione Piemonte, Comune di Valfenera (AT) (richiesta di precisazione del credito non riscontrata dall'ente), INAIL, INPS e Camera di Commercio di Asti.

La ricorrente non ha contenziosi pendenti.

10. Dichiarazione della ricorrente.

La ricorrente - consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76, DPR 28 Dicembre 2000, n. 445 - sotto la propria responsabilità, dichiara che ad oggi, per quanto a sua conoscenza, non ha ulteriori posizioni creditorie e debitorie oltre a quelle indicate nella presente domanda.

11. Inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili:

Numero progressivo	Categoria di bene	Descrizione del bene	Indicazioni sul possesso	Valore indicativo del bene
1.	Bene immobile	→ n. 1 bene immobile, sito in Valfenera, alla via Trento n. 8, foglio 12, n. 187, sub 9, cat. A/2, cl. 3, vani 5, mq 87, RC euro 296,96; n. 1 bene immobile, sito in Valfenera, alla via Trento n. 8, foglio 12, n. 187, sub 6, cat. C/6, cl. U, cons. mq 16, RC euro 31,40	Proprietà nella misura di ½ [con il signor Giuseppe FERRARA, in regime di comunione dei beni]; come risulta dall'ispezione ipotecaria nominativa su base nazionale, sugli immobili grava ipoteca volontaria di primo grado iscritta, in data 06.12.2010, in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., derivante da mutuo ipotecario, per l'importo, a titolo di capitale di euro 130.000,00 e totale complessivo di euro 260.000,00 [durata di 30 anni]; il debito residuo, nei confronti dell'istituto bancario ipotecaria, ammonta ad euro 106.282,46	Stima della quota: euro 20.000,00



2.	Bene mobile registrato	la ricorrente è proprietario di un'autovettura, marca e modello Ford Fiesta, targata FJ176YH, immatricolata in data 30.06.2017, alimentazione a gasolio, acquistata in data 03-08.06.2020, verso il prezzo di euro 1.000,00	Proprietà per 1/3* * l'autovettura risulta in comproprietà con il signor Michele SALERNO e con la signora Maria Vittoria MARINO; si segnala che, alla data del 26.01.2022, non risultano iscritte ipoteche/privilegi, né risultano iscritti gravami	Euro 1.000,00 [prezzo di acquisto, ma il valore della quota potrebbe aggirarsi intorno ad euro 300,00 circa]
3.	Bene mobile	Reddito da lavoro dipendente; nello specifico, la ricorrente è assunta presso la Esselunga, a far data dal 29.03.2006, livello 4, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e percepisce una retribuzione mensile netta, calcolata su base 12 mesi alla luce della dichiarazione dei redditi 2021 per il 2020, di euro 1.297,25	Proprietà per 1/1	Euro 1.297,25
4.	Bene mobile	Canone di locazione e oneri accessori, relativo all'immobile sito in Valfenera (AT), alla Via Trento n. 8, concesso in locazione in forza di un contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto in data 01.10.2021, con decorrenza dal	Proprietà per 1/2	Euro 100,00/50,00* <i>* trattasi di un credito che sarà a disposizione della ricorrente solo fino alla liquidazione del bene immobile locato</i>



		01.10.2021 al 30.09.2025, con tacito rinnovo alla prima scadenza		
5.	Bene mobile	Contributo al mantenimento della figlia, percepito dall'ex coniuge Giuseppe FERRARA	Proprietà per 1/1	Euro 200,00

§ Si precisa che con l'approvazione del piano di liquidazione qualora l'aggiudicazione dell'immobile, la cui vendita potrà tenersi online ovvero presso lo studio del liquidatore o di un Notaio, non potesse avvenire nel corso della prima vendita senza incanto, al valore di perizia del Geom. Silvio Fericola e quindi per euro 20.000,00, allora il liquidatore, dott. Carlo Odorisio, provvederà a porlo in vendita ulteriormente fino all'aggiudicazione. In ogni successiva vendita il prezzo base di vendita sarà ribassato fino al 25% e quindi qualora il prezzo di aggiudicazione non fosse sufficiente a pagare tutte le spese in prededuzione si sottrarrà una parte del ricavato al creditore ipotecario Intesa Sanpaolo S.p.A. nella misura percentuale necessaria a concorrere, insieme alla massa mobiliare, al pagamento delle spese in prededuzione.

In tal senso si citano la sentenza del Tribunale di Cuneo del 25 marzo 2017 e la sentenza del Tribunale di Como del 18 dicembre 2019.

**** Si insta affinché Codesto Ill.mo Giudicante Voglia valutare l'opportunità di escludere l'autovettura di proprietà della ricorrente dalla procedura di liquidazione del patrimonio, per le seguenti ragioni. In primo luogo, trattasi di un bene funzionale al raggiungimento del posto di lavoro, la Esselunga, sita in Asti, Corso Torino [distante rispetto al luogo di residenza sita in Valfenera] (All. 18: tragitto casa-lavoro). Secondo le indicazioni di VIA MICHELIN, dall'abitazione della ricorrente al luogo di lavoro della stessa, esistono tre percorsi alternativi da percorrere con l'autovettura. Il più breve contempla un percorso di ben 20 km, della durata di 24 minuti, con un costo di euro 2,73; l'intermedio contempla un percorso di 26 km, della durata di 28 minuti, con un costo di euro 3,36 e il più lungo contempla un percorso di ben 31 km, della durata, salvo diverso traffico di 22 minuti, con un maggior costo di euro 6,79 [dovendo prendere l'autostrada]. Non vi sono comodi mezzi pubblici. In secondo luogo, trattasi di un bene mobile di scarso valore, foriero unicamente di costi per la procedura e che non garantirebbe alcun vantaggio per i creditori.**

* Si allega:

All. 19) Proposta di parcella Cracolici & Curletti Studio Legale Associato;

All. 20) Relazione particolareggiata OCC, dott. Carlo Odorisio;

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, la signora **Maria Rosa SALERNO**, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa

CHIEDE:



che l'III.mo Tribunale Ordinario di Asti Voglia disporre l'apertura della liquidazione del patrimonio, con il versamento delle somme percepite eccedenti le spese necessarie per il sostentamento per il periodo di quarantotto mesi dalla data di deposito del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, con conseguente nomina del liquidatore, con esclusione dell'autovettura, tg. FJ176YH, per tutti i motivi esposti nel paragrafo 11.

Si richiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Si indica quale liquidatore il dott. Carlo Odorisio.

Torino, li 20 febbraio 2022

Maria Rosa SALERNO

Anche per autentica

Avv. Chiara Cracolici

Avv. Alessandro Curletti

